



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
per l'ILVA di Taranto

Roma, 10 aprile 2013

Prot. GARANTE/U/53 /2013

e, p.c.:

*per il tramite del*

Al Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare

**Dott. Corrado Clini**  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma

Al Presidente del Consiglio dei  
Ministri

Sottosegretario di Stato  
**Prof. Antonio Catricalà**  
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370  
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segreteria Tecnica –

Dipartimento Affari Giuridici  
Legislativi  
Capo Dipartimento

**Cons. Claudio Zucchelli**  
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni  
Parlamentari

**Prefetto Bruno Frattasi**  
Palazzo Viminale  
00184 ROMA

Al Ministro della Salute  
Capo di Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 ROMA

Alla Sig. Prefetto di Taranto  
**Dott. Claudio Sammartino**  
Via Anfiteatro, 4  
74123 TARANTO

All'Avv.to Gen.le dello Stato  
**Avv. Michele Di Pace**  
Via dei Portoghesi, 12  
ROMA

*per il tramite del sig.*



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
per l'ILVA di Taranto

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
**Avv. Fernando Musio**  
Piazza S. Oronzo (ex Palazzo di Giustizia)  
73100 LECCE

Al Direttore Generale dell'ISPRA  
**Dott. Stefano Laporta**  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00141 ROMA

**Oggetto:** Attuazione decreto riesame AIA ILVA S.p.A. n. 547 del 26/10/2012.  
- Applicazione art. 3 legge n. 231 del 2012.  
Rif. Nota prot. MINISTRO-2013-0001361 del 5/04/2013.

Attività per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni  
dell'AIA riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ILVA.  
Rif. Nota prot. MINISTRO-2013-0001362 del 5/04/2013.

Con riferimento alle note in oggetto indicate, sottopongo alla cortese  
attenzione le considerazioni seguenti:

1. come è noto, con la disposizione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2013 (quale convertito nella legge n. 231 del 2013) il legislatore — per l'ipotesi della *mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale* (di cui al primo comma di tale articolo 1) — ha previsto una nuova figura di illecito amministrativo, punita con una sanzione amministrativa atipica (sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato); *sanzione*, come dice il testo normativo, *irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio*;
2. inoltre, con l'espressione *fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattordices del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nel settore*, il legislatore, nell'introdurre la predetta fattispecie di illecito,



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
per l'ILVA di Taranto

non ha in alcun modo inciso sul regime dei procedimenti (sia quello penale che quello amministrativo) che con l'indicata previsione sono stati tenuti fermi.

In particolare:

- 2.1. sotto l'aspetto procedurale, sono state salvaguardate proprio le disposizioni che concernono, da un lato, l'accertamento delle violazioni (ex art. 29 *decies*, punto 6) e la determinazione della misura da adottare (ex art. 29 *decies*, punti 9 e 10), e, dall'altro, l'irrogazione in concreto della sanzione amministrativa (ex art. 29 *quattuordecies*, punto 8), che è stata conservata tra le attribuzioni del Prefetto, il quale, peraltro, già risulta competente in materia di AIA, per tutte le infrazioni amministrative sanzionate (ex art. ex art. 29 *quattuordecies*, punti 4-8 e disposizioni generali della legge n. 689 del 1981; legge espressamente richiamata sia nel predetto art. 29 *quattuordecies*, sia nel citato articolo 1.3 del decreto-legge);
- 2.2. sotto l'aspetto sostanziale, il nuovo illecito amministrativo è stato affiancato al reato, punito con la pena dell'ammenda (da 5.000 a 26.000 euro), già previsto, in via generale, per la mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, dal secondo comma dell'articolo 29-*quattuordecies* dal vigente testo unico delle leggi sull'ambiente ed espressamente richiamato nel decreto di riesame del 26 ottobre u.s. (art. 4, punto 7 delle disposizioni finali)..
3. Stabilito, quindi, che per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame delle autorizzazioni integrate ambientale adottato, a norma del primo comma dell'articolo 1, nei confronti di stabilimenti di interesse strategico nazionale, sussiste l'illecito amministrativo ora previsto dal decreto-legge, va ora posto in evidenza che lo stesso è ipotizzabile, sia:
  - 3.1. in via generale, nei confronti di quegli stabilimenti di interesse strategico nazionale che saranno individuati con decreto del



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
per l'ILVA di Taranto

Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sussistenza delle condizioni previste al primo comma del predetto articolo;

- 3.2. in via specifica nei confronti dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A di Taranto, che — ai sensi del primo comma dell'articolo 3 — costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

Con questa disposizione, la natura di interesse strategico dello stabilimento, è stata, invero, dichiarata con norma di rango primario anziché con D.P.C.M., come previsto al primo comma dell'articolo 1.

4. Ma ciò che soprattutto occorre sottolineare in questa sede è la valenza di norme di rango primario, attribuite alle prescrizioni del provvedimento di riesame, dall'articolo 2 del decreto legge, secondo cui *le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, a norma dell'articolo 1*, sono quelle contenute nel provvedimento di riesame del 26 ottobre 2012 (e tale valenza risulta espressamente riconosciuta, nel corso dei lavori preparatori, anche dalla scheda di lettura della Camera dei deputati, dossier, D212207, pag. 15).

Il riconoscimento del carattere imperioso della singola prescrizione, impone, ad avviso dello scrivente, che l'avvenuta constatazione della scadenza del termine previsto per il relativo espletamento, comporti necessariamente il riconoscimento della sussistenza — sotto il profilo oggettivo — dell'illecito amministrativo sanzionato.

Con susseguente obbligo, per l'organo accertatore, di attivare il procedimento previsto dalle legge n. 689 del 1981 (le cui disposizioni di carattere generale sono, se del caso, estensivamente applicabili) e di trasmettere all'esito gli atti al prefetto, per le determinazioni finali di sua competenza anche in ordine alla eventuale valutazione della sussistenza — anche sotto il profilo soggettivo — del predetto illecito (con successiva irrogazione, se del caso, della sanzione), ovvero della esistenza o non di una causa di esclusione della responsabilità.

5. La circostanza che, nel corso del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre 2012, il gestore possa avanzare “domande



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
per l'ILVA di Taranto

*di variante relative alle modalità di attuazione di specifiche prescrizioni ed indichi la necessità di tempi maggiori di quelli preliminarmente previsti”, non incide, ad avviso dello scrivente, sul riconoscimento della sussistenza — sotto il profilo oggettivo — dell'illecito amministrativo, ma può, se del caso, costituire un elemento da valutare in ordine alla sussistenza del profilo soggettivo di tale illecito, ovvero alla esistenza o meno di una causa di esclusione della responsabilità.*

Nel sottolineare la particolare delicatezza della questione, aggravata dalla la previsione, all'art. 17 della legge di depenalizzazione (n. 689 del 1981), di un obbligo di rapporto, colgo l'occasione per inviare l'espressione *della mia più alta considerazione.*

*Nicolaus Esposito*